

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

per Camilla ANTONETTI (C.F. NTNCLL03A50L103B), nata a Teramo il 10.1.2003 e residente in L'Aquila (AQ), alla Via Monte Matese n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B - fax 06/8080731 - P.E.C. roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 35/b, con domicilio digitale al relativo indirizzo di posta elettronica certificata roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it, giusta procura allegata in calce al presente atto; quale ricorrente

contro: - il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.*;

- il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *p.t.*;

- il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- la COMMISSIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI QUESTIONARI PER IL TEST DI MEDICINA E CHIRURGIA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- la UNIVERSITÀ DI ROMA POLO PONTINO "SAPIENZA", in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- la UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

e nei confronti: - del candidato che l'amministrazione riterrà controinteressato e/o cointeressata all'esito del concorso nazionale 2021/22 presso la Università di Roma Polo Pontino "Sapienza", per il cui nominativo è stata presentata richiesta di accesso agli atti;

- del candidato che l'amministrazione riterrà controinteressato e/o cointeressata all'esito del concorso nazionale 2021/22 presso la Università degli Studi di L'Aquila, per il cui nominativo è stata presentata richiesta di accesso agli atti;

- in ogni caso, di Giulia REGINATO, residente in Bassano del Grappa (36061), alla Via Beata Giovanna n. 118, quale ultima immatricolata

conosciuta al CLM in Odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli studi di L'Aquila;

per l'annullamento,

previa adozione delle più opportune misure cautelari:

- del D.M. MUR n. 730 del 25.6.2021, con relativi allegati, recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022, con particolare riguardo all'art. 2 rubricato *“Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria”*;
- del D.M. MUR n. 740 del 25.6.2021, recante *“Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a.a. 2021/2022”*;
- del D.M. MUR n. 742 del 25.6.2021, recante *“Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia”*;
- del Bando di ammissione ai CLM della Università di Roma La Sapienza “Polo Pontino” e della Università degli Studi dell'Aquila;
- della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/2022 pubblicata in data 28.9.2021 sul sito www.universitaly.it, ivi compresi i successivi scorrimenti e aggiornamenti, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente il punteggio di 30.70 che la colloca(va) alla posizione n. 22238;
- di tutti gli allegati al D.M. MUR n. 730 del 25.6.2021 concernenti i programmi relativi ai quesiti alle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati durante la prova ai candidati, con particolare riferimento ai quesiti 2), 10), 21) e 28) del testo MUR, che si aggiungono a quello di cui al n. 56) già annullato dall'amministrazione;
- di tutti i provvedimenti, compresi quelli dei singoli Atenei, di data e numero sconosciuti con i quali sono stati fissati per il corrente anno accademico i posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria;

- del D.M. MUR n. 730 del 25.6.2021, con particolare riguardo all'Allegato 2, punto 11, nella parte in cui disciplina lo scorrimento delle graduatorie;
- della pretesa comunicazione di decadenza e/o esclusione dalla graduatoria comparsa sul profilo della ricorrente all'esito dello "*scorrimento del 18.11.2021*" e inopinatamente appresa soltanto a seguito dell'accesso nella relativa area riservata del sito *www.universitaly.it*;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere iscritta, anche in sovrannumero e/o con riserva, al Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia o, in subordine, al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria nella prima Università scelta nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione o, in subordine, in altra Università disponibile tra quelle selezionate all'atto della presentazione della domanda secondo l'ordine indicati dalla ricorrente stessa, previa riammissione in graduatoria.

FATTO

1. La ricorrente Camilla Antonetti ha svolto in data 3.9.2021, presso l'Università degli Studi dell'Aquila, la prova unica di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, disciplinata dal MUR con DM del 25 giugno 2021 n. 730 recante Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022; si veda, in particolare, l'art. 2 rubricato "*Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria*".

1.1 La prova, unica per entrambi i corsi di laurea magistrale, è di contenuto identico in tutte le sedi universitarie in cui si svolge la prova, come da programmi di cui all'Allegato A) del D.M. MUR n. 730/2021, ed è predisposta dal MUR attraverso una Commissione di esperti.

Per l'organizzazione della prova il Ministero si avvale del Consorzio Interuniversitario CINECA e, segnatamente, per tutto quel che riguarda le procedure d'iscrizione on line al test, la predisposizione dei plichi della

prova, la rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta e la determinazione automatica dei relativi punteggi.

1.2 Tanto premesso, appare utile precisare che la prova consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui ne deve essere individuata una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.

Sulla base dei programmi del predetto Allegato A) al D.M. MUR n. 730/2021, sono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

Per evitare fenomeni di plagio, l'ordine dei quesiti riferiti alle diverse aree tematiche varia per ciascun candidato e le stesse opzioni di risposta vengono alternate per ciascun test somministrato ai singoli candidati.

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenuto conto dei seguenti criteri: per ogni risposta esatta punti 1,5; per ogni risposta errata punti meno 0,4 (-0,4); per ogni risposta omessa punti 0.

1.3 Come noto, il test di ingresso ai CLM qui menzionati si connota per essere ogni anno oggetto di diverse contestazioni da parte dei candidati e di censure da parte dei Giudici amministrativi.

Sennonché, la prova di cui all'impugnato concorso 2021 si rivela caratterizzata (come mai nel passato) da un rilevante numero di anomalie relative alla somministrazione di un questionario composto da almeno 6 domande definite errate dagli esperti. Di queste solo 4 sono state riconosciute dal Ministero dell'Università come tali e, ad oggi, solo un quesito (il 56) è stato annullato, o per meglio dire neutralizzato, d'ufficio.

Invero, nonostante le plurime gravi irregolarità, immediatamente riscontrate da chi ha partecipato alla prova e rese ancor più evidenti allorché sono state pubblicate le risposte, un solo errore è stato rettificato dal MUR con l'attribuzione di un punteggio pari a 1.5 a ciascun candidato, quello riferito alla domanda n. 56), mentre gli altri sono stati "archiviati" con un semplice scambio di risposte considerate corrette e, come tali, pubblicate nel relativo modulo delle risposte.

In particolare, con riferimento alle domande 2), 21) e 23), sebbene già considerate errate nelle risposte, il MUR si è limitato a riscontrare in un comunicato che, diversamente da quanto inizialmente indicato nei moduli di correzione, la soluzione giusta per le domande 2) e 21) sarebbe stata la *E*) e per la 23) sarebbe stata la *D*), mentre alcun altro intervento e/o correttivo è stato adottato in relazione agli altri quesiti pure oggetto di contestazione.

2. Di qui la graduatoria è stata (ri)formulata sulla base delle suesposte nuove valutazioni che, ad ogni modo, risultano parimenti errate e illegittime, oltre che lesive per la posizione della ricorrente che, nel merito dei quesiti in discussione, ha risposto come segue:

- domanda 2) MUR corrispondente alla n. 3 del test della ricorrente risposta ritenuta errata (p.- 0.40);
- domanda 10) MUR corrispondente alla n. 14 del test della ricorrente risposta ritenuta errata (p. -0.40)
- domanda 21) MUR corrispondente alla n. 9 della ricorrente risposta non data (p. 0) ;
- domanda 28) MUR corrispondente alla n. 33 della ricorrente risposta ritenuta errata (p. -0,40).

In ragione di quanto rappresentato, è evidente che la ricorrente è risultata penalizzata e anche il punteggio riportato dalla stessa è falsato da una procedura che non si è svolta secondo i ragionevoli e doverosi criteri di correttezza e, di certo, non le ha garantito, come del resto agli altri candidati, di poter svolgere la prova con la debita serenità e il tempo necessario a riflettere su ogni singolo quesito. Al riguardo, è appena il caso di rammentare infatti che il test è a tempo, sicché i minuti persi a riflettere su quesiti errati (siccome senza soluzione ovvero con plurime soluzioni possibili) comportano un danno che finisce per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa.

Quindi, dalla pubblicazione in data 28.9.2021, sul sito *www.universitaly.it*, della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/2022, la ricorrente si è avveduta di aver riportato il punteggio di **30.70** e di essersi collocata alla posizione n. 22238, non utile per l'ammissione diretta presso la Università di Roma Polo Pontino

“Sapienza” (prima scelta per la CLM di medicina e chirurgia) e presso la Università degli Studi di L’Aquila (prima scelta per la CLM di odontoiatria e protesi dentaria).

A tutto ciò si aggiunga che, all’esito dello “*scorrimento del 18.11.2021*”, la ricorrente si è inopinatamente avveduta della comparsa sul suo profilo personale, nella relativa area riservata del sito *www.universitaly.it*, della seguente pretesa “comunicazione” di decadenza e/o esclusione dalla graduatoria: “*Non hai confermato l’interesse a rimanere in graduatoria entro le ore 12 del 17/11/2021. In base alle disposizioni previste dal decreto Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale allegato 2 punto 11, risulti rinunciatario e pertanto decadi da questa graduatoria*”.

3. Tutto ciò premesso, la ricorrente intende quindi censurare tutti i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, per quanto di interesse, siccome illegittimi e ingiusti, sulla scorta dei seguenti

MOTIVI

3.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 730 DEL 25.6.2021 E, IN PARTICOLARE, DEL RELATIVO ALLEGATO A). ECCESSO DI POTERE; ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTE; CONTRADDITTORIETÀ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI 2), 10), 21) E 28). VIOLAZIONE DEL CRITERIO DELLA UNIVOCITÀ DELLE RISPOSTE AI QUESITI CONCORSUALI E DEL PRINCIPIO DI ORIGINALITÀ DEI QUESITI CONCORSUALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST..

3.1 Prima ancora di analizzare gli errori contenuti nei quesiti citati in narrativa, occorre premettere come tutto il test risulti falsato già nella propria composizione.

Giova ricordare infatti che, sulla base dei programmi dell’Allegato A del D.M. MUR n. 730/2021, il test di ammissione al CLM in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria avrebbe dovuto essere formato da 60 quesiti, da ripartire come segue: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

Senonché, per quanto si evince dai quesiti sottoposti ai candidati, le domande di cultura generale non rispecchiano detti criteri, ed anzi si

pongono in perfetta violazione e falsa applicazione del citato Allegato A) al DM 730/2021. Invero, pur prescindendo da quanto si dirà in seguito sull'erroneità della risposta considerata valida dal MUR, non può sfuggire come il quesito n. 21 (che testualmente recita *“Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e: –A1:l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi –A2:in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29 –A3: ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni: - A) A1e A2; - B) A2 e A3; - C) tutte; - D) A1e A3; - E) nessuna)”*) sia stato inopinatamente inserito tra le domande di cultura generale (?!); e ciò sebbene sia immediatamente evidente a chiunque come detto quesito, per come formulato, fosse piuttosto da annoverare tra i quesiti di chimica, in aggiunta a quelli che il Ministero aveva indicato nel numero massimo di 12, e non di cultura generale.

La ricorrente si è quindi trovata, al pari degli altri candidati, a doversi confrontare con ben 13 domande di chimica e 11 di cultura generale, in spregio di quanto previsto dalla normativa ministeriale.

3.1.2 Tanto premesso, si osservi come i rubricati quesiti, oltre ad essere formulati in maniera vaga e, per così dire, atecnica, tale comunque da prestarsi a plurime e contrastanti letture interpretative, finiscono per contemplare come pretesa risposta “esatta” una che invero non lo è affatto o, comunque, più di una risposta esatta, tra quelle previste come alternative.

È noto al riguardo che, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato *“non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”* (Cons. Stato, Sez. V, 17.6.2015, n. 3060); in altre parole, *“in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)”* (TAR Lazio, Roma, Sez. III-

quater, 14.10.2019, n. 11811; nei medesimi termini si veda pure, tra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4.9.2018, n. 2043).

Ora, come chiarito dalla giurisprudenza, nell'ambito del giudizio di legittimità al G.A. è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente laddove, come nella specie, la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante solo un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte. Tanto è vero che *“la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso”* (TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 5.11.2019, n. 12643).

Si osservi altresì che nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì *“anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla”* (T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); senza trascurare poi che l'ambiguità e la contraddittorietà dei quesiti, soprattutto se di una certa consistenza (come del resto dimostrato nel caso di specie), sono *peraltro in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa* (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051, cit.)” (TAR

Lazio, Roma, Sez. III-quater, 27.8.2019, n. 10628; cfr. pure TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 11811/2019 cit.).

Ne discende come la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'amministrazione, con la conseguenza che *“ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)”* (TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 10628/2019 cit.).

Senza dire ancora che, pure in presenza di un quesito eventualmente corretto al quale era possibile dare due risposte esatte anziché una, per un errore evidentemente imputabile all'amministrazione che ha predisposto i quiz, non possono essere penalizzati i candidati che, in buona fede, abbiano selezionato la risposta, delle due possibili, non ritenuta valida in sede di correzione, dovendosi pertanto ritenere corretta anche tale risposta (si veda, sul punto, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19.10.2017, n. 4902; in termini, si veda anche TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7.2.2012, n. 1201).

A sua volta, la risposta indicata come esatta, fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco di cui è richiesta la conoscenza al candidato, con esclusione di ogni ambiguità e incertezza di soluzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9.11.2010, n. 7984).

Anche per tale ragione, quindi, se pure appartiene alla sfera di discrezionalità dell'amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio di idoneità ovvero, come nella specie, dell'ammissione al corso di laurea, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo della materia specifica di esame, allo stesso modo non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda,

l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (si veda, al riguardo, ancora TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 4902/2017 cit.).


Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi come i quesiti nn. 2, 10, 21 e 28 oggetto della prova risultano palesemente errati, oltre che ambigui, al pari delle rispettive risposte individuate come “corrette”.

In tal senso, vale la pena evidenziare di seguito la erroneità dei predetti quesiti, invero riconosciuti come errati anche dallo stesso MUR, che tuttavia si è limitato poi a rettificarli soltanto individuando una diversa soluzione assunta come corretta, tra quelle date:




- Quesito n. 2

“Tre insiemi A, B, C contengono ciascuno 4 elementi; se $A \cap B \cap C$ contiene 1 elemento, 1 elemento appartiene solo a C e il numero di elementi che appartengono solo a A è 1 in più del numero di elementi che appartengono solo a B in quanti modi, mediante i diagrammi di Venn, si possono visualizzare i tre elementi ?”

Ora, poiché è dato come presupposto della domanda che l'intersezione dei tre insiemi contiene solo un (1) elemento e un (1) elemento appartiene solo a C (quindi non appartiene all'intersezione di C con un altro insieme), la situazione di partenza è espressa dalla seguente figura:




Dal momento che ogni insieme contiene 4 elementi e, in particolare, l'insieme C contiene 4 elementi, ci sono quindi 3 modi in cui sarebbe possibile disporre i 4 elementi di C , come mostrato nelle figure (1), (2) e (3).



Dal testo del quesito è dato presupporre inoltre che il numero di elementi che appartengono solo ad A è 1 in più di quelli che appartengono solo a B. Tuttavia, in ciascuno dei 3 casi questa condizione risulta insussistente, siccome irrimediabilmente contrastante con il fatto che ciascun insieme

abbia 4 elementi. Per esempio, nel caso (1), devono essere disposti, sia in A che in B altri due elementi, ma non c'è modo di farlo rispettando la condizione che il numero x di elementi che appartengono solo ad A sia 1 in più del numero y di elementi che appartengono solo a B. Infatti, se $x = 2$, $y = 1$, ma allora $z = 1$ perché B ha 4 elementi. Ne segue quindi che A ha 5 elementi. Se $x = 1$, $y = 0$, ma allora $z = 2$ perché B ha 4 elementi e quindi A avrebbe ancora 5 elementi. Analoghi ragionamenti valgono per le altre due ipotesi raffigurate nei sopra riportati disegni n. 2 e n. 3 (vedi sotto).



In definitiva, quindi, l'unica risposta accettabile al quesito, per come formulato, dovrebbe essere "0" (zero), dal momento che è impossibile rappresentare graficamente la richiesta combinazione di elementi, mentre invece la risposta individuata dal MUR come corretta è 2 (due).

Ne discende, pertanto, la erroneità del quesito (oltre che della relativa risposta assunta come corretta) siccome formulato in maniera del tutto illogica e irragionevole, in maniera tale da non consentire ai candidati di pervenire ad una soluzione univoca logicamente accettabile.

- Quesito n. 10

"Quattro numeri naturali a, b, c, d sono tali che $a < b < c < d$. A quale dei quattro numeri Enea deve sommare 1 in modo che il prodotto dei tre numeri inalterati con quello modificato sia il più piccolo possibile?"

Il predetto quesito, per come genericamente formulato, non consente di pervenire ad alcuna risposta univoca, non essendo possibile conoscere quale sia il valore della variabile " a " e non essendo precisato se la stessa debba essere maggiore di "0" (zero).

Di qui la risposta corretta non avrebbe potuto univocamente essere quella individuata dal MUR (ossia la lettera “d”), ma semmai una risposta del seguente tenore: *“indifferentemente uno dei tre numeri b), c) o d)”*, invero nemmeno presente tra le soluzioni date; con tutto quel che ne consegue in ordine al fatto che il quesito non presenta soluzione.

- Quesito n. 21

*“Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono vera/e ? **A₁** l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi; **A₂** in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29; **A₃** ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni: A) A1 e A2; B) A2 e A3; C) tutte; D) A1 e A3; E) Nessuna”.*

Ebbene, tra le affermazioni date, solo la prima relativa agli isotopi dell'idrogeno è vera, mentre le altre due sono certamente false.

La seconda affermazione (*“in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10-31 e 10-29”*), in disparte ogni rilievo sulla non corretta formulazione in italiano, è falsa in quanto la massa del più leggero tra gli atomi (l'idrogeno) è circa 10-27 kg mentre atomi di elementi più pesanti raggiungono al massimo masse dell'ordine dei 10-25 kg.

Ora, il MUR ha dapprima indicato come corretta la risposta “A” (secondo cui le affermazioni A1 e A2 sarebbero state vere) e, poi, la risposta “D” (secondo cui nessuna delle affermazioni sarebbe stata vera); sennonché entrambe le soluzioni assunte come corrette dal Ministero si rivelano errate, dal momento che l'unica risposta corretta risulterebbe essere quella per cui *“è vera soltanto l'affermazione A1”*, che tuttavia non è presente tra le opzioni date.

Tale quesito, dunque, che comunque non potrebbe valere per la sezione di “chimica” né per quella di “cultura generale”, per quanto sopra osservato, in palese violazione delle disposizioni ministeriali, si rivela errato e illogico.

- Quesito n. 28

“Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?”

A) Ciclo di Calvin

B) Fermentazione lattica del glucosio

C) Ciclo di Krebs

D) Glicolisi

E) Catena di trasporto degli elettroni”.

Nel quesito di biologia in questione, tra i processi riportati, ben tre non coinvolgono direttamente la sintesi di ATP. Ora, se è pur vero che il “Ciclo di Calvin” (risposta corretta secondo il MUR) consuma ATP, il quale viene prodotto nella precedente fase dipende dalla luce della fotosintesi clorofilliana, è anche vero che la fermentazione lattica non porta direttamente alla sintesi di ATP ma serve solo per riossidare i coenzimi ridotti formati durante il processo di glicolisi, mentre la catena di trasporto degli elettroni è solo la fase ossidativa che precede la fosforilazione, cioè la vera e propria produzione di ATP.

Ne discende, anche con riguardo a tale domanda, la palese ambiguità ed erronea formulazione della stessa, che non pare contemplare alcuna risposta corretta tra quelle effettivamente indicate.

Quanto sin qui dedotto appare già di per sé sufficiente a far conseguire un punteggio aggiuntivo alla ricorrente, utile a collocarla in graduatoria, sia pure in sovrannumero, tra gli iscritti ai CLM in Medicina e Chirurgia e/o Odontoiatria e protesi dentaria nell’Ateneo di prima scelta o in altro, secondo l’ordine della graduatoria.

In merito alla prova di resistenza occorre dimostrare che la ricorrente acquisirebbe infatti il seguente punteggio:

Corso di laurea in medicina e chirurgia

Punti iniziali	Ultimo ammesso	Domande contestate non risolte (+1.50/1.90)	Punteggio ottenibile
30.70	36.70	7.2	37.90

Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria

Punti iniziali	Ultimo ammesso	Domande contestate non risolte (+1.50)	Punteggio ottenibile
30.70	35.30	7.2	37.90

In merito alla tabella di cui sopra occorre ricordare che le domande contestate e le risposte date, utili per operare il predetto utile riconteggio dei punti da riconoscere alla ricorrente sono le seguenti:

- quesito 2 (corrispondente al quesito 3 del test della ricorrente): risposta data errata (p.- 0.40), quindi recupera p. 1.9 (vale a dire 0.40 + 1.5);
- quesito 10 (corrispondente al quesito 14 del test della ricorrente): risposta data errata (p.- 0.40), quindi recupera p. 1.9 (vale a dire 0.40 + 1.5);
- quesito 21 (corrispondente al quesito 9 del test della ricorrente): risposta non data (p. 0), quindi recupera p. 1.5;
- quesito 28 (corrispondente al quesito 33 del test della ricorrente): risposta errata (p. -0.40), quindi recupera p. 1.9 (vale a dire 0.40 + 1.5).

Da quanto sopra discende pure la illegittimità *in parte qua* della graduatoria e dell'operato dell'amministrazione (e, per essa, anche della commissione), dovendosi ritenere come la ricorrente avrebbe quindi dovuto vedersi riconoscere n. 7,20 punti in più (rispetto ai 30,70 conseguiti), corrispondenti alle suindicate risposte ritenute errate e/o non date con riguardo ai rubricati quesiti, che le avrebbero consentito di ottenere il punteggio pari a 37,90 e, quindi, di collocarsi in posizione utile in graduatoria per accedere al CLM di chirurgia e medicina (ultimo ammesso punteggio pari a 36,70) e al CLM di odontoiatria e protesi dentaria (ultimo ammesso punteggio pari a 35,30).

Nella specie, il riconoscimento di tale invocato maggiore punteggio permetterebbe alla ricorrente di collocarsi direttamente tra gli ammessi al corso ovvero comunque le consentirebbe di poter conseguire ugualmente il risultato utile dell'ammissione al corso per effetto del previsto scorrimento, con precedenza rispetto ai soggetti che allo stato indebitamente la sopravanzano in graduatoria.

3.2 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 264/1999. ART. 3 E SS. L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTE; CONTRADDITTORIETÀ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 27 COST..

In ordine alla richiesta di immatricolazione in sovrannumero ai CLM in medicina e chirurgia ovvero odontoiatria e protesi dentaria valgano le considerazioni che seguono in ordine alla carente illegittima valutazione sui posti banditi, siccome pure calibrata su di una erronea e incongruente valutazione sul fabbisogno di medici.

Anche per il corrente anno, così come già avvenuto per gli anni precedenti e stigmatizzato dal G.A., si rende necessario infatti evidenziare l'illegittimità del numero dei posti banditi dal MUR, frutto di una insufficiente attività istruttoria che continua a portare avanti il Ministero, malgrado il Consiglio di Stato abbia già avuto modo di sanzionare tale situazione che *“frustra le aspettative dei candidati”* attraverso una *“condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e nei metodi di selezione, sì da restare arcani e ad alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico”*; tutto ciò con l'ulteriore previsione che *“va rinviato al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, di por rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa. Sicché gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire sempre adeguata contezza sui numeri dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato”* (Cons. Stato, Sez. VI, 11.9.2020, n. 5429).

La situazione è tuttavia rimasta invariata anche per l'anno accademico 2021/2022, nonostante la grave situazione emergenziale in atto, legata alla pandemia da COVID 19, avesse pure messo in luce la grave e perdurante carenza di medici, che ha indotto a dover richiamare medici oramai in pensione e a dover “utilizzare” medici appena laureati, sottraendoli persino all'esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione.

Risulta invero di tutta evidenza la grave e inopinata sotto-utilizzazione dell'offerta formativa universitaria finalizzata a limitare il numero degli accessi sulla base di procedure e finalità totalmente differenti da quelle costituzionalmente e legislativamente imposte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5429/2020 cit).

Le istruttorie sulla capacità dei posti offerte dagli Atenei appaiono ancora in ombra e, comunque, non sono state neanche per il corrente anno accademico rese note le modalità operative seguite dalle Università per la

determinazione dell'offerta formativa, che sembra non essere cambiata affatto rispetto agli anni passati.

Ed invero, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 l. n. 264/1999, il MUR deve annualmente decretare il numero dei posti a livello nazionale *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”*. Detti posti vengono poi successivamente ripartiti tra gli Atenei tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascuno di essi e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio. Sempre in ossequio al citato art. 3, co. 2, gli Atenei a loro volta valutano la potenziale offerta formativa in ragione di parametri ben precisi (posti aule, attrezzature e laboratori, personale docente, personale tecnico amministrativo, ecc.), articolando quindi tutto il processo in una serie di atti consequenziali che sfociano in una *“dichiarazione”* di sostenibilità di posti. Negli anni vi è stata da parte degli Atenei una *“quasi monotona ripetizione di numeri”* che non tiene conto delle mutate esigenze del momento e della situazione definita dal Ministero della salute *“drammatica”* sulla cronica carenza di medici nel nostro sistema sanitario nazionale.

Se è pur vero infatti che nel corso degli ultimi due anni il numero dei posti disponibili sia leggermente aumentato, detto minimo aumento ancora mal si concilia con le esigenze nazionali e con quelle che sono le risorse e i mezzi che gli Atenei hanno a disposizione. Ed anzi, proprio l'incremento di appena duemila posti sull'offerta formativa dell'a.a. 2018/2019 ha dato adito al Consiglio di Stato di intervenire per sanzionare un difetto di istruttoria con riguardo all'aumento dei posti rispetto a quello dell'anno precedente, atteso che un siffatto rialzo di detta offerta *“è indizio evidente e chiaro della carente istruttoria di tutti gli Atenei circa le potenzialità delle sedi universitarie e delle loro capacità di accoglienza. Sfugge infatti né è ben spiegata la ragione per cui, nel breve volgere di sette mesi. Per l'anno accademico successivo, il sistema universitario ha rinvenuto una capacità ricettiva coeteris paribus nuova per quali duemila posti in più rispetto all'inizio dell'anno 2018/2019”* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5429/2020 cit.).

Del resto, è del tutto verosimile che la capacità ricettiva dei singoli Atenei sia ben più ampia di quella che viene dichiarata in sede di programmazione,

come empiricamente dimostrato pure dal fatto che, proprio in virtù dei provvedimenti giurisdizionali riferiti ai concorsi passati, numerosissimi sono stati gli immatricolati in sovrannumero ai CLM in questione, senza che ciò abbia mai turbato la programmazione e l'offerta resa da tutto il sistema universitario.

D'altra parte, senza volere in alcun modo strumentalizzare la grave situazione emergenziale in atto, legata alla drammatica crisi pandemica, si è visto che gli Atenei hanno potuto rinnovare ed innovare un sistema di didattica a distanza che ha permesso, con tutte le restrizioni in atto, di garantire comunque un insegnamento di profitto che ha permesso di superare quei limiti legati alla necessaria presenza in aula e nelle strutture accreditate.

A ciò si aggiunga, poi, come a frustrare ancor di più le aspettative degli studenti che aspirano a diventare medici c'è da dire che sempre per volontà ministeriale la graduatoria dei concorsi per l'ammissione ai CLM di interesse appare del tutto carente di ogni logica e di ogni migliore prospettiva per gli idonei. Invero, a prescindere da quanto si dirà al paragrafo successivo in ordine all'onere imposto ai candidati di riconfermare l'interesse a permanere in graduatoria ogni 5 gg. settimanali, escluso il sabato e la domenica (procedura già censurata dal G.A.), occorre dire che per come è formulata la graduatoria, nonostante la presenza di circa 30.000 aspiranti candidati e malgrado la ristrettezza dei posti, quelli che risultano immatricolati alla metà del mese di novembre sono poco più di un terzo degli aventi diritto.

Ed infatti la prenotazione sui posti che consente il diritto all'immatricolazione "*sine die*" dell'idoneo, che può restare legittimamente in attesa dello scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione della sede e del Corso di laurea dal lui stesso scelto come in opzione, fa sì che i posti restino, appunto, senza immatricolati e, nei fatti, sospesi (vale a dire un candidato ha il posto prenotato, quindi non occupabile da altri, fino a quando vuole o fino a quando non gli viene assegnato quello da lui scelto in prima opzione e ciò anche per anni ?!).

Ciò conduce all'assurda e paradossale situazione per cui alcuni Atenei nel mese di metà novembre hanno immatricolato solo poco più di un terzo degli aventi diritto all'immatricolazione.

Si badi, in particolare, come nell'Università degli Studi dell'Aquila, dove la ricorrente ha svolto la prova, la situazione è la seguente:

- CLM in medicina e chirurgia alla data del 19.11.2021 n. 104 immatricolati su 137 posti disponibili;
- CLM in odontoiatria e protesi dentaria alla data del 19.11.2021n. 19 immatricolati su 50 posti disponibili.

Ne discende, sotto tale profilo, la illegittimità del sistema di accesso ai corsi di laurea in questione e dei provvedimenti con cui sono stati individuati i posti disponibili presso i singoli Atenei, i cui risvolti negativi si riverberano su tutto il territorio nazionale con inevitabili gravissimi danni, in termini di ricaduta sulla salute pubblica.

3.3 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 264/1999, NONCHÉ DEGLI ARTT. 3 E SS. L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza E CONTRADDITTORIETÀ; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

In disparte gli assorbenti rilievi che precedono, come già anticipato in narrativa, all'esito dello "*scorrimento del 18.11.2021*", la ricorrente si è inopinatamente avveduta della comparsa sul suo profilo personale, nella relativa area riservata del sito *www.universitaly.it*, della seguente pretesa "comunicazione" di decadenza e/o esclusione dalla graduatoria: "*Non hai confermato l'interesse a rimanere in graduatoria entro le ore 12 del 17/11/2021. In base alle disposizioni previste dal decreto Decreto Ministeriale Decreto Ministeriale allegato 2 punto 11, risulti rinunciatario e pertanto decadi da questa graduatoria*".

Tale presunta decadenza dalla graduatoria di merito per rinuncia della ricorrente, che sembrerebbe da ricondurre alla pretesa mancata conferma dell'interesse a permanervi, si rivela del tutto illegittima poiché verosimilmente frutto di un errore tecnico nella procedura informatica, che non può essere in alcun modo addebitato alla ricorrente.

Quest'ultima, infatti, al contrario di quanto si legge nella propria area riservata, entro le ore 12.00 del 17 novembre 2021 ha regolarmente e pedissequamente effettuato l'accesso nell'area riservata per riconfermare l'interesse a permanere in graduatoria, così come fatto praticamente con cadenza settimanale da quando è stata pubblicata la relativa graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato 2), punto 11, al DM 730/2021, nella parte in cui disciplina lo scorrimento delle graduatorie.

Detta attività materiale di conferma dell'interesse (per la quale, purtroppo, il sistema non prevede il rilascio di alcuna attestazione) ben potrà/dovrà essere riscontrata e riconosciuta dal CINECA che potrà verificare l'avvenuta operazione, dare atto del problema tecnico eventualmente accertato ed effettuare la conseguente procedura di reinserimento della ricorrente nella graduatoria, siccome pure già richiesto.

Ed invero, a seguito di detta esclusione/decadenza, che peraltro nemmeno avviene in base ad un provvedimento, in spregio alle disposizioni di cui alla L. 241/90, con particolare riferimento agli artt. 2 e 10-bis, ma con un semplice messaggio riportato a video nell'area riservata del citato sito internet, la madre della ricorrente ha immediatamente telefonato al CINECA in data 18.11.2021, alle ore 12:53, al numero 06444861 (durata chiamata 1 min. 15 sec.) per avere chiarimenti in merito all'inopinato messaggio apparso sul relativo profilo personale.

In tutta risposta le è stato consigliato di inoltrare un messaggio email dalla pagina internet del sito *www.universitaly.it* (percorso: *home-contatti-accesso programmato-chiarimento/clarification*) per avere spiegazioni. All'esito del citato percorso è stato debitamente compilato il relativo format in ogni parte e inviato come previsto dalla procedura, sebbene non è dato comprendere se il messaggio sia stato effettivamente recapitato per problemi tecnici del sito poiché, all'esito dell'invio stesso, il sistema ha più volte restituito un generico messaggio di errore; con tutto quel che già se ne ricava in punto di conferma del malfunzionamento del sistema.

Ad ogni buon conto, alcun riscontro è stato sinora fornito alla ricorrente, la quale peraltro nemmeno ha mai ricevuto alcun formale provvedimento motivato della presunta esclusione e/o decadenza dalla graduatoria, pur trovandosi allo stato nella impossibilità di operare sulla relativa pagina

personale del sito *www.universitaly.it* e, nella specie, di compiere le operazioni di conferma dell'interesse a permanere nella graduatoria (dalla quale pertanto risulterebbe, almeno di fatto, allo stato esclusa o decaduta).

Già sotto questo profilo, è dunque possibile cogliere la palese illegittimità di tale esclusione sulla scorta di un preteso e inesistente rilievo (ossia la mancata conferma dell'interesse a permanere in graduatoria), di cui non viene fornita alcuna dimostrazione da parte dell'amministrazione e che, a ben vedere, nemmeno risulta essere stato formalmente contestato alla interessata mediante adozione di un provvedimento né tantomeno la comunicazione di avvio del relativo procedimento; ed anzi, a fronte della contestazione mossa dalla ricorrente circa la sussistenza di un evidente malf funzionamento tecnico del sistema, per avere invero la stessa tempestivamente riconfermato l'interesse a permanere in graduatoria, secondo la procedura telematica all'uopo prevista e come già fatto nel corso delle precedenti settimane sin dal mese di ottobre, nessun riscontro formale è pervenuto all'interessata da parte di CINECA, quale gestore della piattaforma telematica e della procedura di scorrimento della graduatoria, con tutto quel che ulteriormente se ne ricava in ordine alla illegittimità e ingiustizia della sostanziale esclusione o decadenza dalla graduatoria, che allo stato preclude all'interessata di poter essere immatricolata, previo scorrimento della graduatoria e fatti salvi gli assorbenti motivi di gravame sopra meglio illustrati.

Sul punto, quindi, sembra poter trovare applicazione quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: **“relativamente alla eccezione in ordine alla presunta mancata conferma ed alla conseguente esclusione dalla graduatoria, va richiamato quanto già evidenziato dalla Sezione (cfr. ad es. 4046 del 2020) per cui non si ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all'onere di conferma dell'interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare da prova certa, secondo i due precedenti di cui alla sentenza 19/12/2019 n.8577 e all'ordinanza 24/12/2019 n.6432 di questa Sezione, prova che però nella specie non è stata data; ed è appena il caso di rilevare che l'Amministrazione invoca la decadenza del candidato per la prima volta in questa sede, senza averla mai prima**

contestata all'interessata, in spregio dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 6 della legge n. 15 del 2005" (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 4.8.2020, n. 4696; in termini, cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, ord. 9.7.2020, n. 4046; Id., ord. 2.7.2020, n. 3856; Id., ord. 16.6.2020, n. 3539; Id., ord. 15.6.2020, n. 3527, che peraltro dispongono l'immatricolazione dei ricorrenti aventi il punteggio utile in uno dei corsi di laurea individuati come disponibili, secondo il relativo ordine di preferenze e di graduatoria).

D'altro canto, per mero scrupolo difensivo e ove occorrer possa, non può fare a meno di censurarsi il contenuto della previsione di cui al già citato allegato 2), punto 11, al DM 730/2021 che testualmente recita: *“entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito University. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma”*.

Si tratta invero di una disposizione che non sembra prevedere alcuna eccezione all'illogico ed eccessivamente gravoso meccanismo automatico di decadenza dalla graduatoria che impone al candidato di ripetere con cadenza settimanale un'operazione che, considerati tutti gli scorrimenti, può durare anche anni; operazione che appare esclusivamente volta a danneggiare coloro i quali, pur avendo partecipato ad una durissima prova selettiva, vengono esclusi non in base alle effettive capacità di merito quanto piuttosto per una eventuale causa di forza maggiore o, magari, anche per mera dimenticanza o per un problema che li ha indotti a non procedere entro i termini stringenti voluti dal Mur.

Ora, seppure certamente lo spirito della previsione è volto ad agevolare lo scorrimento delle graduatorie, appare di tutta evidenza come il meccanismo di automatica ed insanabile decadenza previsto, in uno con l'onere di procedere con la compulsiva ri-conferma dell'interesse a permanere in graduatoria, si rivela del tutto illegittimo, siccome illogico e sproporzionato. Tale questione, del resto, è già stata portata all'attenzione del Giudice Amministrativo che più volte è intervenuto accogliendo le ragioni dei ricorrenti e ordinando la riammissione in graduatoria di candidati ingiustamente esclusi o ritenuti decaduti dalla graduatoria stessa per problemi di salute o cause di forza maggiore ovvero, comunque, per ragioni non direttamente ad essi imputabili.

Nella specie, anche anche codesto ecc.mo TAR ha già avuto modo di precisare che ***“previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica ... per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l'evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di forza maggiore”*** (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13.4.2018, n. 4105; in termini, tra le tante, cfr. pure TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30.4.2018, n. 4744).

Tali principi risultano a maggior ragione applicabili al caso in esame, se solo si consideri che invero la ricorrente ha pure tempestivamente confermato l'interesse a permanere in graduatoria, secondo il meccanismo all'uopo previsto, seppure di tanto non sembri essersi avveduto CINECA, verosimilmente a causa di un disguido o malfunzionamento tecnico, e in ogni caso abbia pure immediatamente dopo rappresentato tale circostanza al gestore della piattaforma telematica e della procedura di scorrimento, anche proprio al fine di ribadire la persistenza dell'interesse a rimanere in graduatoria; sicché, ad ogni buon conto, non vi sarebbe stata né vi sarebbe ora alcuna ragione per non consentire alla interessata quantomeno di porre rimedio, in tempi altrettanto brevi, ad una disfunzione che a ben vedere nemmeno potrebbe essere alla stessa imputata.

D'altronde, è appena il caso di osservare come l'idea di subordinare il futuro di uno studente aspirante medico ad un *“click”* da ripete meccanicamente

ogni settimana, per un periodo astrattamente indefinito di tempo, appare alquanto mortificante e censurabile; così come illogica e svilente risulta pure la impossibilità di aver un confronto con l'amministrazione anche solo per comprendere (ed eventualmente contestare) le ragioni che possano aver determinato la mancata acquisizione di un interesse regolarmente espresso, siccome di fatto imposta nella surrichiamata previsione, laddove dispone che: *“Di detta esclusione, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza necessità di nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla esclusione nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta esclusione”*.

Si tratta, a ben vedere, di previsione del tutto illegittima e gravemente ingiusta, che parimenti si impugna per quanto occorra, siccome contraria ai più generali principi in materia di procedimento amministrativo e della stessa garanzia di un effettivo contraddittorio procedimentale all'interessato. Da quanto sopra discende la illegittimità della disposta esclusione e/o decadenza dalla graduatoria in oggetto della ricorrente, che vorrà pertanto esservi riammessa anche ai fini della iscrizione, se del caso in sovrannumero e/o con riserva, al Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia o, in subordine, al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria nella prima Università scelta nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione ovvero in altra Università disponibile tra quelle selezionate all'atto della presentazione della domanda secondo l'ordine indicato.

Istanza cautelare

All'illustrato *fumus boni iuris* si accompagna il *periculum in mora*, tenuto conto che per effetto dei provvedimenti impugnati *in parte qua*, con particolare riguardo alla graduatoria finale e all'avviso di decadenza dalla stessa del 18.11.2021, la ricorrente rischia di vedere irrimediabilmente sfumare la possibilità di ammissione al Corso di laurea magistrale in

Medicina e Chirurgia o, in subordine, in Odontoiatria e protesi dentaria nell'anno accademico 2020/2021.

Il pregiudizio risulta grave e irreparabile, dal momento che il corso di laurea è da poco iniziato, sicché la mancata partecipazione alle relative lezioni e attività ovvero comunque il protrarsi dell'impedimento di prendere parte alle stesse, per effetto della ingiusta esclusione e/o mancata ammissione al corso nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso; tutto ciò considerata pure l'impossibilità di recuperare il tempo perso, in termini di partecipazione alle lezioni e di preparazione ed effettivo sostenimento degli esami, e per l'effetto l'ingiusta limitazione del percorso di formazione e di apprendimento. Senza contare che la mancata partecipazione alle lezioni in parola, almeno con riferimento ad alcuni corsi, rileverebbe anche sotto il profilo del mancato assolvimento all'obbligo di frequenza, con ogni ulteriore conseguenza pregiudizievole e limitazione in ordine alla possibilità di sostenere i relativi esami.

D'altro canto, anche in un'ottica comparativa tra gli interessi pubblico e privato in rilievo, appare evidente che, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano alla ricorrente dalla mancata partecipazione al corso di laurea, non vi è alcun pregiudizio specifico per l'Amministrazione (e segnatamente anche per gli Atenei) sotto il profilo organizzativo ed economico, dal momento che risultano anzi ancora molti posti vacanti e che il numero dei posti disponibili, come pure censurato con apposito motivo di ricorso, è ampiamente sottostimato; né tantomeno vi sarebbe alcun pregiudizio per i candidati controinteressati, eventualmente già immatricolati, perché l'invocata ammissione potrebbe avvenire con riserva e in sovrannumero, senza l'esclusione di quanto fossero già ammessi al corso. Né, da ultimo, potrebbe essere ostativa alla invocata ammissione della ricorrente ai corsi di laurea la pretesa esclusione e/o decadenza dalla graduatoria, alla stregua del già richiamato orientamento giurisprudenziale che prevede comunque la possibilità di disporre l'immatricolazione e/o l'ammissione in uno dei corsi di laurea individuati come disponibili, secondo il relativo ordine di preferenze e di graduatoria, sulla scorta del seguente rilievo: “in ordine alla presunta mancata conferma ed alla

conseguente esclusione dalla graduatoria, va richiamato quanto già evidenziato dalla Sezione (cfr. ad es. 4046 del 2020) per cui non si ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all'onere di conferma dell'interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare da prova certa, secondo i due precedenti di cui alla sentenza 19/12/2019 n.8577 e all'ordinanza 24/12/2019 n.6432 di questa Sezione, prova che però nella specie non è stata data; ed è appena il caso di rilevare che l'Amministrazione invoca la decadenza del candidato per la prima volta in questa sede, senza averla mai prima contestata all'interessata, in spregio dell'art. 10-bis della legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 6 della legge n. 15 del 2005" (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 4.8.2020, n. 4696; in termini, cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VI, ord. 9.7.2020, n. 4046; Id., ord. 2.7.2020, n. 3856; Id., ord. 16.6.2020, n. 3539; Id., ord. 15.6.2020, n. 3527).

In tale contesto si confida che pertanto codesto ecc.mo Collegio, previa sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati, ivi compreso l'avvio di decadenza dalla graduatoria, voglia consentire l'ammissione, sia pure con riserva e in sovrannumero, della ricorrente al Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia o, in subordine, al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria nella prima Università scelta nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione o, in subordine, in altra Università disponibile tra quelle selezionate all'atto della presentazione della domanda secondo l'ordine indicato dalla stessa.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
ai sensi degli artt. 41, co. 4, e 52, co. 2, c.p.a.

In relazione alla peculiare natura della controversia e dell'elevato numero di soggetti controinteressati, siccome utilmente collocati in graduatoria, peraltro di difficile individuazione, in considerazione pure dei continui mutamenti e scorrimenti delle graduatorie degli ammessi a ciascun Ateneo, di tutti i soggetti utilmente collocati nella epigرافata graduatoria finale, si chiede a S.E. il Presidente di codesto ecc.mo TAR di voler concedere l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a..

Al contempo, per le medesime ragioni, si chiede a S.E. il Presidente di codesto ecc.mo TAR di voler concedere, ai sensi dell'art. 53, co. 2, c.p.a., - la notificazione del ricorso con modalità telematica, per quanto riguarda le amministrazioni e i controinteressati, notificando in particolare a quest'ultimi il gravame presso ciascun Ateneo in cui i singoli studenti hanno sostenuto il test ovvero risultano essere gli ultimi soggetti collocati nella graduatoria degli ammessi (cfr., in tal senso, pure il decreto presidenziale di codesto ecc.mo TAR, Sez. III-bis, 12.11.2013, n. 23921).

Tutto ciò considerato altresì che la ricorrente ha pure presentato richiesta di accesso agli atti all'Università La Sapienza "Polo Pontino" e all'Università degli Studi di L'Aquila, non ancora esitate, per conoscere le generalità dell'ultimo candidato collocato in posizione utile in graduatoria, all'esito dei continui e più recenti scorrimenti della stessa, da identificare quale controinteressato in senso formale e sostanziale.

Pertanto,

si chiede

che codesto ecc.mo TAR, previa concessione delle invocate misure cautelari, nonché previa accoglimento delle istanze formulate ai sensi degli artt. 41, co. 4, e 52, co. 2, c.p.a. voglia annullare in parte qua i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, secondo quanto illustrato nel ricorso, e accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta, anche in sovrannumero e/o con riserva, al Corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia o, in subordine, al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria nella prima Università scelta nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione o, in subordine, in altra Università disponibile tra quelle selezionate all'atto della presentazione della domanda secondo l'ordine indicato dalla ricorrente stessa, previa riammissione in graduatoria; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e sconta un C.U. pari ad euro 650,00.

Roma, 26 novembre 2021

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente